

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 Consiglio Regionale del Veneto

N del 22/01/2019 Prot.: 0001037 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c. Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 422
Disegno di legge relativo a "NORME DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14
"INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE
EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA
SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12
LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Cordiali saluti.



X LEGISLATURA

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
il dirigente capo
Alessandro Rota

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 422

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 2/DDL del 15 gennaio 2019)

NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 “INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L’UTILIZZO DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE”

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 gennaio 2019.

NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE"

Relazione:

Dal 2009, anno di entrata in vigore della legge regionale n. 14/2009 (c.d. Piano Casa), sono stati realizzati decine di migliaia di interventi edilizi. Il Piano Casa ha consentito a molte imprese operanti del settore edile, ai progettisti ed ai cittadini, di beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa regionale a sostegno del settore edilizio fortemente penalizzato dalla crisi economica iniziata nel 2008.

A fronte di un grande utilizzo di tale normativa speciale, inevitabilmente, tale disciplina, quale norma derogatoria alle strumentazioni urbanistiche comunali, ha generato del contenzioso sul quale si sono aggiunte sentenze, emanate dai competenti Organi amministrativi, di orientamento non sempre lineare ed omogeneo. Tali orientamenti giurisprudenziali, in taluni casi, sono diventati fonte di disorientamento da parte degli operatori del settore, tra cui, in primis gli Uffici comunali ai quali è demandato il controllo dell'attività edilizia.

Tra i vari articoli che hanno dato origine ad interpretazioni e conseguenti applicazioni non sempre in linea con le finalità e gli obiettivi della norma, vi è l'art. 9, comma 8 bis che, in caso di ampliamento e demolizione e ricostruzione, consente nelle Zone Territoriali Omogenee ZTO B e C, la deroga alle altezze di cui all'art. 8 del DM 1444/68. A tale riguardo, sulla scorta di alcune letture della norma, che paiono non cogliere in pieno la portata della medesima, si ritiene di chiarire, tramite la presente interpretazione autentica, quale sia la sua corretta lettura ed applicazione.

Un altro articolo della legge che ha dato luogo a letture diversificate nei comuni, riguarda l'applicazione in via esclusiva dei benefici consentiti dal "Piano Casa" (in termini di aumenti volumetrici e/o di superficie), derivanti da interventi di ampliamento di un edificio esistente o dalla sua demolizione e ricostruzione con aumento della volumetria e/o della superficie, con particolare riguardo alla capacità edificatoria consentita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente.

Anche per tale fattispecie, si rende necessario chiarire, il perimetro di azione ed i criteri sui quali trova applicazione la legge.

NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE"

Art. 1 - Interpretazione autentica del comma 8 bis, dell'articolo 9, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

1. Il comma 8 bis dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, che prevede la deroga alle altezze di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", deve intendersi nel senso che l'altezza massima consentita per l'edificio oggetto dell'intervento è data dalla somma tra l'altezza dell'edificio circostante più alto, consentita ai sensi del suddetto DM 1444/1968, e il 40 per cento dell'altezza dell'edificio oggetto dell'intervento stesso.

Art. 2 - Interpretazione autentica in materia di ampliamenti consentiti ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

1. Le disposizioni relative ad ampliamenti di volumi e superfici, consentiti ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n.14, devono intendersi nel senso che le stesse non precludono l'utilizzo di eventuali capacità edificatorie ancora assenti in base allo strumento urbanistico comunale.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

INDICE

Art. 1 - Interpretazione autentica del comma 8 bis, dell'articolo 9, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".	3
Art. 2 - Interpretazione autentica in materia di ampliamenti consentiti ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	3

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009)

INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (1) (2) (3)

Art. 9 - Ambito di applicazione.

1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 (4) non trovano applicazione per gli edifici:

a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. (5) Restano fermi i limiti massimi previsti dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni;

b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;

c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4; (6)

d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;

e) anche parzialmente abusivi; (7)

f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di commercio; (8)

g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

“Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3 quater. (9)

2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis. (10)

2 bis. Per gli edifici dismessi o in via di dismissione, situati in zone territoriali omogenee diverse dalla zona agricola, è consentito il mutamento della destinazione d’uso con il recupero dell’intera volumetria esistente, qualora l’intervento sia finalizzato alla rigenerazione o riqualificazione dell’edificio, fermo restando che la nuova destinazione deve essere consentita dalla disciplina edilizia di zona. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti. (11)

2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono assentiti, in deroga all’articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire. (12)

3. omissis (13)

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater (14) e 4 sono subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.

5. omissis (15)

6. L’istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all’articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 ottobre 2013. (16)

7. Le istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 devono essere presentate entro il 31 marzo 2019. (17)

8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente. (18)

8 bis. Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente. (19)

9. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), (20) l’aumento della superficie utile di pavimento all’interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

(1) Con ricorso n. 6/2014 (G.U. 1^a serie speciale n. 10/2014) il Governo ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale alcune disposizioni (articolo 10, comma 6, in combinato disposto con l’articolo 7, comma 1 e articolo 11, commi 1 e 2) della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” con riferimento agli articoli 117, secondo comma,

lettera s) e 117, terzo comma, della Costituzione. La legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 per le parti interessate dall'impugnativa del Governo reca modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .

Con sentenza n. 259/2014 (G.U. 1^a serie speciale n. 49/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato, in relazione alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 :

- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 6, in combinato disposto con l'articolo 7, comma 1, per carenza della motivazione del ricorso;

- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione regionale impugnata non si è discostata dal principio fondamentale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come modificato dall'articolo 30 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che in relazione alla definizione di "ristrutturazione edilizia", non contiene più l'obbligo di rispetto della sagoma dell'edificio precedente, ma solo quello di rispetto del volume;

- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto - in base alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, le Regioni non possono emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale - il silenzio dell'impugnata disposizione sul rispetto, imposto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, della medesima sagoma dell'edificio preesistente, qualora si tratti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), non può che essere interpretato nel senso della vigenza della predetta disposizione statale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

(2) Ai fini dell'applicazione della presente legge vedi l'art. 14 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che detta disposizioni attuative e transitorie.

(3) Vedi l'art. 13 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che detta norme in materia di efficientamento energetico di nuovi edifici e il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che detta norme in materia di computabilità di alcuni volumi tecnici (ascensori e sistemi di sollevamento).

(4) Alinea così modificata da comma 1, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che ha sostituito le parole "e 4" con le parole "3 ter, 3 quater e 4".

(5) Lettera così modificata da comma 2, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che ha soppresso le parole da ". I comuni possono" fino alle parole "dalla presente legge", in precedenza modificata da comma 1, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 .

(6) Lettera così modificata da comma 3 , art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che ha sostituito le parole "articoli 2, 3 e 4" con le parole "articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4".

(7) Lettera così modificata da comma 4, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che ha soppresso le parole "soggetti all'obbligo della demolizione".

(8) Lettera così modificata da comma 5, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che ha sostituito le parole “di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali” con le parole “di commercio”.

(9) Lettera così modificata da comma 6, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che ha aggiunto alla fine le parole “, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3 quater.”.

(10) Comma così sostituito da comma 2, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 .

(11) Comma sostituito da comma 7, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 , in precedenza comma inserito da comma 2, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 .

(12) Comma sostituito da comma 8, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 , in precedenza comma inserito da comma 2, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 .

(13) Comma abrogato da comma 9, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .

(14) Comma così modificato da comma 10, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che ha inserito dopo le parole “articoli 2, 3” le parole “3 ter, 3 quater”.

(15) Comma abrogato da comma 9, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .

(16) Comma così modificato da comma 11, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che ha sostituito le parole “31 marzo 2009” con le parole “31 ottobre 2013”, in precedenza comma modificato da comma 1, art. 2, legge regionale 10 luglio 2012, n. 36 che ha soppresso le parole “Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa.”.

(17) Comma modificato da comma 1 art. 28 legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 che ha sostituito le parole “31 dicembre 2018” con le parole “31 marzo 2019”; in precedenza comma modificato da comma 1 art. 65 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha sostituito le parole: “10 maggio 2017” con le seguenti parole: “31 dicembre 2018”. In precedenza comma sostituito da comma 12, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .

(18) L’articolo 64 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 reca disposizioni di interpretazione autentica del presente comma.

(19) Comma aggiunto da comma 13, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .

(20) Comma così modificato da comma 3, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che ha aggiunto dopo le parole “E’ comunque ammesso” le parole “, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b),”.

Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (1)

LIMITI INDEROGABILI DI DENSITÀ EDILIZIA, DI ALTEZZA, DI DISTANZA FRA I FABBRICATI E RAPPORTI MASSIMI TRA SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI E SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, AL

VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI DA OSSERVARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI O DELLA REVISIONE DI QUELLI ESISTENTI, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L. 6 AGOSTO 1967, N. 765 (2) (3) (4).

Art. 8 - Limiti di altezza degli edifici.

Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A):

per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;

per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

2) Zone B):

l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.

3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.

4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97.

(2) Il presente decreto, che qui si riporta con il n. 1444, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale privo di numero. Tale indicazione, desunta da successivi atti che a detto provvedimento fanno riferimento, è stata aggiunta redazionalmente.

(3) Emanato dal Ministero dei lavori pubblici.

(4) Vedi, anche, l'art. 4, L. 14 gennaio 2013, n. 10.